

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO RISORSE AGRICOLE ED ALIMENTARI
DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI
SERVIZIO I - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE

Programma di Sviluppo Rurale – Regione Sicilia 2007-2013 Reg. CE 1698/2005

Disposizioni attuative della Misura 213 – “Indennità Natura 2000”

1 RIFERIMENTI NORMATIVI E MISURE APPLICABILI

Con Regolamento 1698 del 20 settembre 2005, l'Unione Europea ha istituito un sostegno a favore dello sviluppo rurale che prevede all'interno dell'Asse 2 un sistema di aiuti che contribuisce alla oculata gestione dei siti della Rete Natura 2000 per favorire il mantenimento di ecosistemi agricoli ai fini di una maggiore tutela e conservazione di habitat ad alto valore naturalistico; nel contempo si favorisce l'incremento delle popolazioni animali e vegetali che caratterizzano questi habitat, concorrendo alla sostenibilità e continuità delle attività agricole soggette agli svantaggi derivanti dal recepimento delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

La Misura 213 consente di riconoscere un ristoro per compensare i mancati redditi e/o i maggiori oneri connessi all'attuazione dei Piani di Gestione dei siti della Rete Natura 2000.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 15 di tale Regolamento, l'Assessorato regionale delle Risorse Agricole e Alimentari ha predisposto il *Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2007-2013* approvato dalla Commissione Europea con decisione n. CE (2008) 735 del 18/02/2008, modificato con decisione C(2009)10542 del 18 dicembre 2009 e s.m.i. e modificato con la notifica nota n. 54327 del 25/10/2011.

Le presenti disposizioni sono subordinate all'approvazione con decisione della Commissione Europea della suddetta notifica.

Il PSR è consultabile nel sito www.psr Sicilia.it.

Fonti normative primarie delle disposizioni attuative sono quindi, i seguenti Regolamenti comunitari che riguardano lo sviluppo rurale, oltre allo stesso PSR Sicilia 2007-2013:

- Articoli 36 (iii), 38 del Regolamento CE n. 1698/2005;
- Articolo 26 e punto 5.3.2.1.3 dell'Allegato II del Regolamento CE n. 1974/2006;
- Regolamento UE n 679/2011;

- Regolamento UE n. 65/2011.

1.1 OBIETTIVI DELLA MISURA

La misura si pone l'obiettivo di contribuire alla oculata gestione dei siti della Rete Natura 2000, per favorire il mantenimento di ecosistemi agricoli ai fini di una maggiore tutela e conservazione di habitat ad alto valore naturalistico. Si vuole nel contempo favorire l'incremento delle popolazioni animali e vegetali che caratterizzano questi habitat, concorrendo alla sostenibilità e continuità delle attività agricole soggette agli svantaggi derivanti dal recepimento delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

La Misura consente di riconoscere un ristoro per compensare i mancati redditi e/o i maggiori oneri connessi all'attuazione dei Piani di Gestione dei siti della Rete Natura 2000.

2 DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE DELLE MISURE

2.1 Localizzazione

La misura è applicabile nei siti inseriti nella Rete Natura 2000, individuati in applicazione delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, limitatamente alle aree individuate nell'Allegato 7 al PSR Sicilia 2007/2013.

2.2 Beneficiari e titoli di possesso

Imprenditori agricoli singoli e associati.

Gli imprenditori agricoli dovranno dimostrare di essere in regola con le norme vigenti (L. n. 77/1997, art. 2 punto 3 e s.m.i.) relativamente all'iscrizione alla C.C.I.A.A competente per territorio e che alla data d'inizio impegno abbiano già iniziato l'attività agricola.

Al fine del riconoscimento dello status di imprenditore agricolo dovrà essere assicurato il rispetto di quanto indicato agli artt. 2083 e 2135 C.C., in particolare dovrà essere garantito lo svolgimento di un'attività volta alla coltivazione del fondo e/o all'allevamento del bestiame, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia fiscale e di previdenza.

Possono accedere agli aiuti anche le forme associate di imprenditori agricoli, quali le cooperative agricole, le società agricole di persone e di capitali, purché finalizzate alla conduzione e gestione di aziende agricole, costituite in conformità alle disposizioni dell'articolo 2 comma 1 del D.Lgs. 99/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

Nei casi di proprietà indivisa o in comunione legale dei beni tra coniugi dovrà essere comprovata la titolarità unica della gestione dell'impresa agricola da parte del richiedente per tutto il periodo d'impegno, attraverso un'apposita dichiarazione del comproprietario o coniuge che autorizza il richiedente a condurre l'azienda e/o il fondo oggetto di aiuto e ad usufruire di aiuti e contributi erogati dalle pubbliche amministrazioni.

Agli imprenditori agricoli singoli potrà essere riconosciuta la qualifica di imprenditore agricolo professionale ex IATP nel rispetto della normativa vigente; nel caso di forme associate le stesse saranno considerate IAP nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3 del D.Lgs. 99/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

I beneficiari dovranno dimostrare, per l'intera durata dell'impegno assunto, di disporre dell'azienda per la quale intendono richiedere l'aiuto in base ad un diritto reale di godimento debitamente provato attra-

verso la proprietà del bene o la presenza di contratto registrato di affitto o di comodato d'uso o di altra forma prevista dal codice civile; in ogni caso sono escluse le superficie condotte con contratti o dichiarazioni unilaterali del conduttore.

Inoltre in caso di titolarità attraverso comodato d'uso gratuito, nel contratto dovrà essere prevista la clausola di irrevocabilità dello stesso per la durata dell'impegno, in deroga all'art. 1809, comma 2 e 1810 del Codice Civile, o in deroga il contratto dovrà contenere l'obbligo del comodante di continuare l'impegno assunto dal comodatario in caso di recesso dello stesso.

2.3 Fascicolo aziendale

Ai sensi del DPR 503/99 e del D.lgs 99/2004 tutte le aziende hanno l'obbligo della costituzione del fascicolo aziendale, redatto secondo le disposizioni emanate da AGEA con circolare ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 avente per oggetto "Manuale delle procedure del fascicolo aziendale – elementi comuni per i sistemi gestionali degli organismi pagatori" e circolare ACIU.2011.679 del 25/11/2011..

La ditta ha l'obbligo di aggiornare il fascicolo aziendale costituito, ogni qualvolta si registrino modifiche aziendali

2.4 Obblighi, limitazioni, esclusioni e condizioni specifiche di accesso

La misura prevede la corresponsione di una indennità annuale commisurata agli specifici svantaggi legati alle perdite di reddito ed ai maggiori costi di produzione connessi al rispetto delle condizioni previste dalle norme di conservazione definite nei Piani di Gestione. Gli agricoltori sono tenuti a rispettare, in ottemperanza alle disposizioni contenute nei Piani di Gestione delle aree SIC e ZPS, i seguenti obblighi:

- 1) il carico massimo di bestiame per ettaro di superficie pascolata non deve superare gli 1,4 UBA/Ha e, in ogni caso, dovrà essere garantito il rispetto di eventuali prescrizioni più restrittive, mentre il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/Ha anno; qui di seguito si riportano i carichi di bestiame massimi secondo le tipologie di pascolo naturale individuate per macroaree:
 - pascolo magro o roccioso (praterie steppiche ad ampelodesmeti e/o graminacee) 0,5 UBA/Ha (aree geografiche di riferimento: Monti del Palermitano, Monti del Trapanese, Monte Etna);
 - pascoli su altipiani (quota sup. a 500 m. s.l.m. e fino a 1000 m. s.l.m.) 1,0 UBA/Ha (aree geografiche di riferimento: Altopiano Ragusano, Monti Erei);
 - pascoli di alta quota (oltre i 1000 m. s.l.m.) 1,4 UBA/Ha (Monti Madonie, Monti Nebrodi, Rocca Busambra, gruppo Pizzo Cane, Peloritani);
 - pascoli degradati 1,0 UBA/Ha;
 - aree a pascolo che presentano fenomeni di erosione il carico massimo di bestiame non può comunque mai superare gli 0,5 UBA/ha anno.
- 2) il divieto di asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati con apposito disciplinare dell'ente gestore del sito. Nel testo dei PdG l'attenzione è rivolta verso un aspetto di protezione ambientale, che dal punto di vista agronomico si traduce nell'impossibilità, da parte dell'agricoltore, ad effettuare qualsiasi opera di asportazione di materiale roccioso anche in frammenti sciolti superficiali, pratica che ordinariamente viene definita come "spietramento";

3) l'obbligo di mantenere le caratteristiche del paesaggio rurale, come per esempio i muretti a secco e le siepi.

Con il termine siepe si intende uno strato denso di arbusti bassi, alternati da arbusti più alti, con vegetazione erbacea ai lati formata da più specie vegetali, cresciute spontaneamente o messe a dimora dall'uomo purché costituite da essenze autoctone o storicamente presenti nei territori interessati. La siepe deve avere una larghezza minima di 3 mt. e fino ad una larghezza massima di 10 metri

Per i muretti a secco, le misure previste dai PdG si traducono nell'obbligo di effettuare la manutenzione ordinaria, che consiste nella sostituzione delle parti cadute o non più perfettamente funzionali, mantenendo così il muretto in perfetta efficienza. Tale operazione dovrà essere effettuata nel rispetto delle pratiche e consuetudini tradizionali locali.

Al fine di poter accedere all'indennità relativa a questo vincolo, è necessaria una presenza minima di 50 mc/ha di muretti a secco.

Per le siepi le misure previste dai PdG si traducono nell'obbligo di effettuare, almeno una volta l'anno, le operazioni colturali di scerbatura e potatura. Le operazioni saranno effettuate con tempistica e modalità rispettose dell'ambiente e cioè senza causare disturbo durante il periodo di riproduzione e di allevamento della prole della fauna selvatica.

Le suddette regolamentazioni individuano degli obblighi e dei vincoli per le aziende agricole e zootecniche ricadenti nei siti inseriti nella Rete Natura 2000 che sono più rigorosi rispetto a quelli previsti nelle altre zone; il differenziale che ne deriva costituisce il presupposto sulla base del quale sono calcolati i mancati redditi e/o i costi aggiuntivi che giustificano le indennità corrisposte con la presente Misura. Nell'allegato I del PSR Sicilia 2007/2013 "Giustificazione degli aiuti" sono riportati i criteri e le metodologie di calcolo utilizzate per la quantificazione delle indennità.

Per il calcolo del carico di bestiame saranno prese in considerazione tutte le UBA aziendali dividendole per tutte le superfici di foraggiere e pascoli aziendali al netto delle tare; si precisa, inoltre, che ai fini dell'ammissibilità all'indennità si farà riferimento al carico massimo previsto per ogni singolo sito indicato nell'Allegato 7 al PSR Sicilia 2007/2013.

Per accedere alla misura i beneficiari devono gestire una base aziendale di superficie ammissibile all'aiuto pari ad almeno 1 ettaro di SAU e nelle isole minori tale dimensione è ridotta ad 0,50 ettaro; inoltre la domanda deve prevedere un importo minimo del premio almeno pari a 125 euro.

L'indennità è commisurata esclusivamente alla superficie sottoposta a vincolo.

In ogni caso per poter accedere all'indennità è necessario:

- un carico minimo di 0,2 UBA per ettaro di superficie;
- per il divieto di spietramento una presenza di rocciosità del suolo minima del 20%;
- per la manutenzione dei muretti a secco un minimo di 50 mc/ha
- per la manutenzione delle siepi un minimo di 500 mq/ha.

L'impegno deve garantire il rispetto dei requisiti relativi ai Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) nonché alle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche Ambientali (BCAA) previste dal regime di condizionalità di cui al Regolamento del Consiglio (CE) n° 73/2009 e dalle norme di attuazione nazionali e regionali vigenti ed in tale ambito, anche al rispetto dei vincoli e degli obblighi derivanti dall'applicazione delle misure di conservazione stabilite dai Piani di Gestione.

2.5 Durata dell' impegno

Possono beneficiare delle indennità gli imprenditori agricoli che si impegnano a proseguire l'attività agricola e/o zootecnica per almeno tre anni a decorrere dalla data del primo pagamento. Si specifica che l'obbligo finanziario dell'Amministrazione riveste carattere annuale.

2.6 Obblighi di condizionalità

Il beneficiario si impegna a rispettare sull'intera azienda i requisiti obbligatori relativi al rispetto della condizionalità, previsti dal Regolamento (CE) n° 73/2009, secondo le modalità applicative stabilite dalle seguenti disposizioni normative del DM n. 30125 del 22 dicembre 2009 modificato con i DM n. 10346 del 13 maggio 2011 e DM n. 27417 del 22 dicembre 2011.

Tabella sinottica del livello di riferimento per la Misura 213 in relazione ai requisiti minimi (baseline) previsti dalla normativa

| Impegni, vincoli, divieti | Livello di riferimento con la condizionalità (baseline) | Vantaggi ambientali | Confronto baseline Effetto sul risultato economico |
|---|--|---|---|
| Divieto di asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica (es. divieto della pratica dello spietramento nei seminativi e nei pascoli): | Nessun divieto di spietramento | Conservazione degli habitat di interesse comunitario | Minore resa per ettaro di superficie Maggiori costi gestionali Riduzione del reddito |
| Obbligo del mantenimento e manutenzione delle siepi e dei muretti a secco quali elementi caratterizzanti il paesaggio rurale: | rispetto dei provvedimenti nazionali e regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, prevede la non eliminazione dei muretti a secco e delle siepi, mentre non contempla alcun obbligo sulla loro manutenzione | Salvaguardia paesaggistica, tutela del suolo, conservazione della biodiversità. | <u>Manutenzione siepi:</u> operazioni colturali di scerbatura e potatura Manutenzione ordinaria dei muretti a secco: operazioni minime che consentano l'efficienza come sostituzione di parti cadute o non più funzionanti (10%) Costi aggiuntivi |
| Divieto di superare il carico di bestiame massimo previsto dalle misure di salvaguardia (pascoli di alta quota: 1,4 UBA/ha; pascoli su altipiani: 1 UBA/ha; pascoli magri o rocciosi: 0,5 UBA/ha) | il carico massimo di bestiame per ettaro di superficie pascolata non deve superare i 4 UBA/ha mentre il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/ha anno | Tutela del suolo, conservazione degli habitat | Riduzione del reddito dell'allevamento |



3 PROCEDURE DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI

La selezione dei beneficiari avverrà tramite procedura “bando a sportello valutativo” sulla base di appositi criteri di valutazione determinati dall’Amministrazione e sottoposti all’esame del Comitato di Sorveglianza del PSR SICILIA 2007/2013 del 2011.

I criteri di selezione non saranno funzionali alla definizione della graduatoria di merito, bensì alla valutazione finalizzata all’attribuzione della soglia minima di punteggio pari a 35.

Pertanto tutte le domande con una valutazione inferiore a 35 non saranno ammesse.

| | CRITERI DI SELEZIONE | PESO PARZIALE |
|---|--|----------------------|
| Qualificazione del soggetto proponente PESO MAX 15 | Imprenditori agricoli professionali e imprenditori agricoli che impiegano almeno il 50% del proprio tempo lavorativo alle attività agricole e che ricavano dalle stesse almeno il 50% del proprio reddito da lavoro. | 15 |
| Caratteristiche dell’azienda PESO MAX 35 | Azienda zootecnica che alleva per oltre il 50% razze autoctone in pericolo di estinzione. | 20 |
| | Azienda zootecnica che alleva razze autoctone in pericolo di estinzione | 10 |
| | Azienda con superfici prevalentemente terrazzate con muretti a secco | 20 |
| | Azienda biologica che ha interamente superato il periodo di conversione | 5 |
| Territoriali PESO MAX 50 | Azienda con SAU ricadente interamente in area Natura 2000 | 50 |
| | Azienda con SAU che ricade almeno per il 75% in aree Natura 2000 | 40 |
| | Azienda con SAU che ricade almeno per il 50% in aree Natura 2000 | 30 |
| | Azienda con SAU che ricade almeno per il 25% in aree Natura 2000 | 20 |
| | Azienda con SAU ricadente in area Natura 2000 inferiore al 25% | 10 |

A parità di punteggio sarà data priorità in ordine, ai richiedenti più giovani e alle donne.

4 LIVELLO DEL PREMIO

4.1 Importo del premio erogabile a valere sulla Misura 213 “Indennità Natura 2000”

L’indennità erogabile sarà determinata secondo quanto indicato dalla tabella che segue, nel rispetto degli importi erogabili per l’indennità annua massima iniziale Natura 2000 di cui all’allegato I del Regolamento CE n. 1698/2005 pari a 500 euro, che potrà essere erogata per un periodo massimo di 5 anni.

Il pagamento dell’indennità, indicata in tabella, relativo al rispetto del carico massimo di bestiame sarà calcolato esclusivamente sulle superfici a pascolo permanente.

Il pagamento dell’indennità relativa al divieto di spietramento nei pascoli potrà essere concesso esclusivamente ad aziende zootecniche.

Per la manutenzione dei muretti a secco l’indennità sarà determinata proporzionalmente al volume di muretto a secco presente a partire da una presenza minima di 50 mc/ha di muretto a secco, a cui corrisponderà un’indennità di 125 euro/ettaro e fino ad un massimo di 250 euro/ettaro.



Inoltre per l'indennità relativa all'obbligo di mantenere i muretti a secco si precisa che la stessa potrà essere erogata per un periodo massimo di 5 anni, in quanto superato tale periodo si configurano gli elementi per una manutenzione non più ordinaria ma straordinaria, operazione quest'ultima che rientra nel campo di applicazione della misura 216.

| Obblighi e Divieti | Indennità (€/Ha) |
|---|-------------------------|
| Pascolo con carico massimo 1,4/UBA per ettaro | 336,00 |
| Pascolo con carico massimo 1/UBA per ettaro | 386,00 |
| Pascolo con carico massimo 0,5/UBA per ettaro | 386,00 |
| Divieto di spietramento nei pascoli | 35,00 |
| Divieto di spietramento nei seminativi | 91,00 |
| Obbligo di mantenere i muretti a secco | 125,00 – 250,00 |
| Obbligo di mantenere le siepi | 20,00 |

4.2 Coerenza con il primo pilastro della PAC e compatibilità con altre misure del PSR

Considerato che il decreto del 29 luglio 2009 - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 - art. 4, comma 1, lettera d), prevede un sostegno specifico per la qualità delle carni ovicaprine tra l'altro con l'obbligo del rispetto di un carico massimo di 1 UBA/ha di superficie foraggera, per evitare sovra compensazioni, l'importo dell'indennità Natura 2000 per le aziende con presenza di ovicaprini è decurtato del premio previsto dal suddetto decreto.

Pertanto, l'indennità per ettaro di superficie a pascolo permanente per le aziende con presenza di ovicaprini sarà ridotto a: per i pascoli con carico massimo di 1,4 UBA/ha € **269,00**, per i pascoli con carico massimo di 1UBA/ha € **319,00** e per i pascoli con carico massimo di 0,5 UBA/ha € **352,00**.

Le indennità previste dalla presente misura non sono cumulabili con gli aiuti di cui alla misura 214 azioni 214/1E, 214/1F e 214/1G e alla misura 216, per le medesime superfici.

Inoltre, gli aiuti relativi all'obbligo di mantenere i muretti a secco e le siepi, non sono concedibili alle superfici in cui sono stati finanziati con il POR Sicilia 2000/2006 interventi di recupero o di ripristino dei muretti a secco e/o di costituzione di siepi.

5 PROCEDURE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDA DI AIUTO E DI PAGAMENTO

5.1 Presentazione domanda di aiuto

La domanda di aiuto va presentata telematicamente utilizzando il servizio disponibile sul sito del portale SIAN, o per il tramite del CAA presso il quale è affidato il fascicolo aziendale, ovvero mediante i tecnici agricoli abilitati in esecuzione alle apposite convenzioni stipulate con l'Amministrazione regionale, entro il termine perentorio fissato dall'Amministrazione nel bando.

La suddetta domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti comprese le dichiarazioni aggiuntive della ditta e la scheda di auto-attribuzione del punteggio.



Si precisa che le domande di aiuto non saranno accettate se presentate sul sistema SIAN in ritardo rispetto alla data fissata.

Considerato che la presentazione telematica coincide con il rilascio, tutte le domande rilasciate oltre i termini o non rilasciate saranno respinte.

La copia cartacea della domanda, così come rilasciata dal sistema e debitamente sottoscritta con firma autenticata secondo la normativa vigente, dovrà pervenire completa della documentazione appresso riportata, in busta chiusa all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio perentoriamente entro i successivi 15 giorni dalla data di scadenza del bando.

Nel caso di azienda composta da più corpi fondiari, siti in differenti territori provinciali, la competenza è attribuita all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura nella cui zona di operatività è ubicata la maggiore superficie aziendale.

Nella parte esterna della busta dovranno essere riportati gli estremi del beneficiario richiedente a la seguente dicitura: *“PSR Sicilia 2007-2013 Misura 213 “Indennità Natura 2000”*.

Al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione della domanda cartacea, farà fede **unicamente** la data apposta sulla ricevuta rilasciata dall'Ufficio competente, che dovrà essere spillata alla busta chiusa, sulla quale dovrà essere riportata la medesima data.

La domanda di aiuto potrà essere presentata solamente dalle aziende che hanno correttamente costituito il fascicolo aziendale presso i Centri di Assistenza Aziendale autorizzati.

L'istanza pervenuta dovrà essere acquisita al protocollo dell'Ispettorato Provinciale della Agricoltura attraverso l'apposizione del numero di protocollo sulla busta chiusa.

La domanda cartacea di aiuto presentata oltre i termini previsti verrà respinta e l'ufficio darà apposita comunicazione alla ditta interessata.

Con le stesse modalità, verranno respinte le richieste presentate in data antecedente a quella di pubblicazione del bando di selezione, non compilate con le modalità indicate tramite il sistema SIAN e mancanti della documentazione richiesta.

5.2 Documentazione richiesta

Alla domanda, debitamente compilata dovrà essere allegata, pena l'esclusione, la seguente documentazione:

- 1) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'iscrizione alla Camera di Commercio con le modalità previste dalla nota n. 7605 del 7/2/2012 in applicazione della Legge 183/2011 art. 15 in materia di certificati e dichiarazioni (modelli A, B e C); per le ditte per le quali sussiste l'esenzione dell'iscrizione alla Camera di Commercio documentazione a dimostrazione della predetta esenzione e dichiarazione sostitutiva di cui all'allegato C;
- 2) per le aziende zootecniche, ultima certificazione disponibile sugli accertamenti sanitari obbligatori rilasciata dalla **ASP** competente, per tutte le specie allevate (si ritiene valida ai fini della partecipazione al bando la certificazione rilasciata in data non antecedente a 12 mesi dalla data di presentazione della domanda informatica ad eccezione degli equidi la cui certificazione ha validità di 24 mesi);
- 3) relazione tecnica analitica sottoscritta da un tecnico abilitato che dovrà specificare la consistenza degli allevamenti aziendali, il carico UBA/ha aziendale, il dettaglio del piano colturale di tutti gli appezzamenti destinati a foraggiere e a pascolo con le modalità di gestione; inoltre dovrà indicare la presenza di rocciosità dei seminativi e dei pascoli, con la relativa incidenza percentuale, dei muretti a secco e delle siepi da mantenere, con l'evidenza del rispetto del requisito minimo di accesso.



Nella relazione dovrà essere indicata anche l'eventuale presenza di norme più restrittive rispetto alle presenti disposizioni, nel caso in cui l'azienda ricada in aree protette (parchi o riserve naturali) dove insistono specifici vincoli/prescrizioni, allegando eventuali autorizzazioni.

- 4) planimetria adeguata con l'indicazione della SAU ai fini del riconoscimento dell'assegnazione del punteggio territoriale, nonché con la localizzazione dei seminativi e dei pascoli interessati all'indennità relativa al divieto di spietramento, e dei muretti a secco e delle siepi interessati alla manutenzione.
- 5) contratto di comodato e/o contratto di affitto con l'autorizzazione da parte del proprietario ad usufruire di aiuti e contributi erogati dalle pubbliche amministrazioni.
- 6) dichiarazione del comproprietario o coniuge che autorizza il richiedente a condurre l'azienda e/o il fondo oggetto di aiuto e ad usufruire di aiuti e contributi erogati dalle pubbliche amministrazioni, per i casi di proprietà indivisa o di comunione legale dei beni tra coniugi.
I soggetti in forma associata dovranno produrre inoltre:
- 7) copia dello statuto, dell'atto costitutivo ed elenco soci (salvo deroga nei casi previsti dalla Legge);
- 8) delibera del consiglio di amministrazione, se previsto dallo statuto, che autorizza il rappresentante legale a richiedere e a sottoscrivere gli impegni previsti dal piano ed a riscuotere gli aiuti;
- 9) copia della delibera di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica (salvo nei casi previsti dalla Legge).

5.3 Nomina Commissione di valutazione – Presa in carico, ricevibilità e valutazione istanze, attribuzione punteggio e predisposizione graduatoria regionale

Il dirigente del Servizio responsabile (IPA), procederà alla nomina di una commissione di valutazione e comunicherà al Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura l'avvio della fase di ricevibilità e valutazione delle istanze, per la pubblicazione sul sito del PSR.

La Commissione al suo insediamento potrà strutturarsi in più sottocommissioni tenuto conto del numero di istanze presentate al fine di rispettare i tempi previsti.

La Commissione, a seguito della consegna delle istanze prese in carico dall'ufficio dell'Ispettorato provinciale competente, procederà alla ricevibilità di ogni domanda verificando che la stessa sia di competenza dell'IPA, che sia correttamente compilata in ogni sua parte, che sia presente la documentazione richiesta, e dopo avere siglato e riportato il protocollo di entrata in tutti i documenti, compila la lista di controllo tramite la specifica funzione prevista sul sistema SIAN, riportando in calce le determinazioni relative alla ricevibilità o meno della istanza.

La Commissione, per le istanze ricevibili, procederà alla verifica della qualifica del beneficiario, della superficie minima richiesta ed alla valutazione dei punteggi auto-attribuiti, provvederà a completare la lista di controllo relativamente alla valutazione, riportando in calce il punteggio determinato, ed infine, predisporrà l'elenco provinciale provvisorio delle domande istruibili, l'elenco di quelle escluse e di quelle non ricevibili.

Gli elenchi provinciali provvisori delle domande istruibili con il relativo punteggio, delle domande escluse e di quelle non ricevibili, con indicazione delle motivazioni di esclusione o di non ricevibilità, saranno approvati con provvedimento Ispettorale e trasmessi al Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura, che provvederà all'approvazione dell'elenco provvisorio regionale e alla pubblicazione nel sito www.psr.sicilia.it; inoltre tali elenchi verranno affissi all'albo provinciale di ciascun Ispettorato e saranno consultabili presso l'Ufficio relazioni con il Pubblico degli uffici provinciali e della sede centrale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Foreste.



Le istanze utilmente inserite negli elenchi provvisori saranno immediatamente oggetto della istruttoria tecnico/amministrativa di cui al successivo punto 5.4, e dei controlli di cui al punto 5.5 sulla base delle risorse finanziarie disponibili.

L'affissione al sito internet degli elenchi provvisori assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, di avvio del procedimento di esclusione sia per le istanze escluse sia per quelle non ricevibili. Tutti gli interessati, entro i successivi 15 giorni dalla predetta data di pubblicazione degli elenchi provvisori, potranno richiedere all'IPA con apposite memorie il riesame del punteggio attribuito, nonché la verifica delle condizioni di esclusione o di non ricevibilità.

L'Ispettorato Provinciale della Agricoltura, entro 60 giorni successivi all'affissione degli elenchi provvisori, dopo avere esaminato le eventuali memorie difensive, e aver provveduto alle verifiche amministrative di cui al punto 5.4 e ai controlli di cui al punto 5.5, procederà alla stesura degli elenchi definitivi delle domande ammesse ed escluse, riportanti anche le motivazioni di esclusione, che verranno trasmessi al Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura per la stesura della graduatoria regionale definitiva e successiva sua pubblicazione sulla GURS e sul sito ufficiale, a seguito della registrazione del decreto di approvazione alla Corte dei Conti.

La pubblicazione della graduatoria regionale sulla GURS assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le ditte escluse e/o non ricevibili.

5.4 Verifiche tecniche/amministrative sulle domande di aiuto

L'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura entro **15** giorni dalla pubblicazione degli elenchi provvisori, darà comunicazione al richiedente dell'avvio del procedimento istruttorio segnalando l'Ufficio e il responsabile del procedimento cui è stata assegnata la domanda e presso il quale potrà richiedere eventuali informazioni.

L'istruttoria verrà svolta dal funzionario incaricato il quale, entro i successivi 30 giorni, procederà alla chiusura della verifica tecnico-amministrativa della domanda.

Il funzionario istruttore incaricato verificherà la conformità dei documenti presentati per l'ammissibilità all'aiuto.

L'assenza della documentazione, la cui presentazione è richiesta obbligatoriamente, comporterà l'archiviazione della domanda.

Nel caso in cui nel corso dell'istruttoria si presentasse la necessità da parte dell'ufficio di richiedere integrazioni e/o precisazioni, ritenuti necessari per il completamento dell'attività istruttoria, l'ufficio invierà al richiedente un'unica richiesta di documenti da produrre, inderogabilmente entro 15 giorni, a partire dalla data di ricevimento della raccomandata con avviso di ricevimento.

Qualora entro tale termine non perverranno le integrazioni richieste, l'ufficio istruttore darà avvio alle procedure di archiviazione della domanda.

A chiusura della verifica istruttoria della domanda di aiuto verrà redatto apposito verbale riportante le determinazioni assunte dal funzionario istruttore sulla ammissibilità dell'aiuto, con la determinazione del premio annuale.

Nel caso in cui l'importo del premio riconosciuto fosse superiore a € 154.937,07 l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura provvederà a richiedere alla Prefettura competente l'informativa antimafia.

Nei casi in cui le istanze vengano giudicate non ammissibili, o siano state rigettate per carenza documentale o per la mancata presentazione delle integrazioni, il dirigente della struttura responsabile darà comunicazione ai richiedenti dell'avvio del procedimento di archiviazione.



5.5 Controlli sulle dichiarazioni

L'Ufficio Istruttore, sul 100% delle domande, verificherà la veridicità delle dichiarazioni fornite e la conformità della documentazione a quanto previsto dal programma e dalle disposizioni attuative.

Il controllo verrà svolto anche sulle dichiarazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e comprenderà anche la verifica, utilizzando tra l'altro i sistemi informatici (es. portale SIAN, Cartografia presente sul sito istituzionale di questa Amministrazione, ecc), della sussistenza delle condizioni descritte nella relazione tecnica, ed il riscontro, per quanto pertinente, della corretta attribuzione del punteggio riferito ai criteri di selezione.

Si precisa che in caso di presenza di dichiarazioni mendaci l'Amministrazione procederà oltre che alla archiviazione della istanza, anche all'avvio delle procedure previste per tale fattispecie di irregolarità dalla normativa nazionale e comunitaria.

5.6 Ricorso

A seguito della pubblicazione della graduatoria regionale sulla GURS, avverso il mancato accoglimento o finanziamento della domanda di aiuto/pagamento, la ditta richiedente può avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le seguenti modalità:

Impugnazione amministrativa: 1) Ricorso amministrativo, 2) Ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana, 3) Impugnazione giurisdizionale.

5.6.1 Ricorso amministrativo

Ricorso gerarchico

Qualora l'interessato ritenga che sia stato emanato un atto che sia illegittimo o viziato nel merito (cioè per errata valutazione della situazione di fatto), questo può essere impugnato con il ricorso gerarchico rivolto alla autorità immediatamente superiore. Il ricorso deve essere steso con chiarezza e sintesi, indicando esattamente le proprie generalità e recapito, l'atto che si contesta ed i motivi per cui si ritiene che esso vada modificato. Il termine per il ricorso è 30 giorni dalla comunicazione o notizia certa del provvedimento. Il ricorso va redatto su carta bollata e non occorre che sia firmato da un avvocato. Nel ricorso devono essere esposti tutti i motivi che si intendono addurre. Può essere richiesta la sospensione del provvedimento impugnato, esponendo gravi motivi. Esso va consegnato direttamente all'autorità cui si ricorre oppure può essere spedito con raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede la data di spedizione per l'accertamento del rispetto dei termini di presentazione o può essere notificato a mezzo ufficiale giudiziario.

Il ricorso deve essere deciso entro 90 giorni; trascorso tale termine il ricorso si intende respinto e si può fare ricorso amministrativo al Presidente della Regione o giurisdizionale al TAR.

Ricorso in opposizione

Contro un atto amministrativo della pubblica amministrazione è possibile proporre ricorso in opposizione, che è un ricorso ordinario ed a carattere rinnovatorio, proponibile alla stessa amministrazione che ha emanato l'atto impugnato, la quale agisce esercitando un potere diverso da quello utilizzato al momento dell'emanazione dell'atto in quanto agiva da amministrazione attiva. È un rimedio eccezionale che può essere utilizzato solo nei casi previsti dalla legge. Esso può essere proposto sia per motivi di legittimità che di merito, a tutela sia di diritti soggettivi che di interesse legittimi. Al ricorso in opposizione si applicano i profili del ricorso gerarchico tranne quelli specificatamente individuati da specifiche disposizioni.



5.6.2 Ricorso Straordinario al Presidente della Regione

Il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana¹ è previsto dall'art. 23 dello Statuto Siciliano. È un ricorso straordinario che viene proposto solo contro atti amministrativi aventi le seguenti caratteristiche:

- atti definitivi (cioè contro cui non può più essere proposto un ricorso amministrativo ordinario²);
- atti amministrativi regionali³, ritenuti lesivi tanto di interessi legittimi quanto di diritti soggettivi, salvo quelli sottoposti dalla legge a particolare regime di impugnazione.

Il ricorso deve essere presentato entro 120 giorni dalla comunicazione (o piena conoscenza) dell'atto impugnato. Esso può essere proposto solo per motivi di legittimità, mai per vizi di merito, ed è inammissibile se l'atto avverso cui è proposto sia stato già impugnato in via giurisdizionale dallo stesso interessato.

La facoltà di scelta tra il ricorso giurisdizionale e quello straordinario si consuma solo con il deposito del primo, che concreta la volontà dell'interessato di adire la via giurisdizionale. Una volta incardinato il giudizio davanti al Tribunale amministrativo regionale (il che si verifica anche col deposito fuori termine) resta definitivamente preclusa la proponibilità del gravame straordinario, anche se l'interessato rinuncia al ricorso giurisdizionale⁴.

Avverso la decisione oltre al ricorso straordinario, si ammette il concorso di rimedi impugnatori diversi e, segnatamente:

- il ricorso per revocazione, in sede straordinaria;
- il ricorso per vizi di forma o del procedimento, in sede giurisdizionale

5.6.3 Impugnazione Giurisdizionale

Gli atti amministrativi possono essere impugnati anche di fronte al Tribunale Regionale Amministrativo (TAR). Non è richiesto che l'atto sia definitivo⁵.

Il TAR può intervenire sull'atto amministrativo annullandolo o modificandolo, ma solo per vizi di legittimità e cioè: per incompetenza o per violazione di legge⁶ o per eccesso di potere⁷.

L'impugnazione si propone con ricorso con esposizione di tutti i motivi per cui si impugna l'atto. Il ricorso deve essere notificato alla P.A. che ha emanato l'atto e ad almeno uno degli eventuali

¹ Vedasi decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373

² Devono perciò essere trascorsi 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento e che non si sia fatto ricorso, oppure 30 giorni dalla comunicazione che il ricorso proposto è stato respinto oppure che siano trascorsi 90 giorni senza che sia intervenuta alcuna decisione)

³ Secondo un orientamento giurisprudenziale da tempo consolidato, per atti amministrativi regionali si intendono non solo i provvedimenti degli organi dell'Amministrazione diretta o indiretta della Regione, ma anche quelli promananti dagli organi di altri enti pubblici (compresi gli enti pubblici economici) aventi la sede centrale in Sicilia e sottoposti alla vigilanza della Regione nonché quelli di autorità statali aventi sede nell'Isola, emessi in materie di competenza regionale, per le quali siano state emanate le norme di attuazione dello Statuto (atti oggettivamente regionali)

⁴ Rispetto all'azione giudiziaria ordinaria invece il ricorso straordinario, rimedio di carattere generale ammissibile anche a tutela di diritti, si trova in rapporto di reciproca indipendenza; cosicché l'interessato può intraprendere contemporaneamente o consecutivamente le due vie. Il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, tuttavia, rende improcedibile il ricorso straordinario pendente sulla stessa controversia.

⁵ Quindi non è necessario attendere che siano trascorsi i 30 giorni disponibili per proporre ricorso amministrativo

⁶ Ad esempio erronea interpretazione della legge, vizi di forma, mancanza di motivazione.

⁷ Ad esempio travisamento dei fatti, illogicità o contraddittorietà della motivazione, contraddittorietà con altri atti, inosservanza di circolari, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, mancanza di idonei parametri di riferimento che consentano di assicurare ad ogni cittadino eguale trattamento, ecc



controinteressati, entro 60 giorni dalla notifica o pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua conoscenza per altra via. Entro 30 giorni dall'ultima notifica il ricorso va depositato al TAR.

La decisione del TAR può essere impugnata con ricorso al Consiglio di Stato, nel caso della Regione Siciliana al Consiglio di Giustizia Amministrativa, da proporsi entro 60 giorni dalla notifica della sentenza.

5.6.4 Camera arbitrale

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione degli atti relativi alle presenti disposizioni può essere devoluta al giudizio arbitrale ovvero alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

6 PRESENTAZIONE DOMANDE ANNUALI DI PAGAMENTO

6.1 Termine presentazione e documentazione

Annualmente entro il termine del 15 maggio le ditte inserite nella graduatoria regionale potranno presentare la domanda annuale di pagamento, solo dietro specifica disposizione regionale in funzione alle disponibilità finanziarie destinate alla misura, che ne detterà le modalità.

Le domande annuali di pagamento e le domande di cambio beneficiario vanno compilate telematicamente utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione da A.G.E.A. sul portale SIAN entro il suddetto termine, o per il tramite del CAA presso il quale è affidato il fascicolo aziendale, ovvero mediante i tecnici agricoli abilitati in esecuzione delle apposite convenzioni stipulate con l'Amministrazione Regionale.

6.2 Controlli amministrativi e controlli in loco

In conformità alle disposizioni regolamentari sulle domande di pagamento, gli uffici addetti ai controlli amministrativi procederanno alla verifica della correttezza e completezza della domanda, della documentazione richiesta. I controlli amministrativi comprendono anche i controlli incrociati sul Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC).

Verrà individuato, secondo i criteri stabiliti dall'Amministrazione regionale in accordo con l'organismo pagatore, un campione pari almeno al 5% delle domande presentate, per l'esecuzione dei controlli oggettivi sulle superfici impegnate, sul rispetto da parte dei beneficiari delle norme di eleggibilità e condizionalità, sul rispetto degli obblighi aggiuntivi assunti e degli impegni previsti, sulle dichiarazioni rese dal beneficiario in fase di domanda e durante il periodo di impegno.

L'attività di controllo sia amministrativa che in loco verrà eseguita in conformità ai manuali delle procedure predisposti dall'organismo pagatore.

I soggetti preposti al controllo, a chiusura delle operazioni di verifica previste dal manuale per i controlli in loco predisposto dall'organismo pagatore, comunicheranno agli uffici istruttori i risultati dello stesso. In caso di rilevazioni di infrazioni nel corso del controllo in loco le stesse dovranno essere accertate secondo le procedure stabilite nel manuale dei controlli AGEA.

La presenza di infrazioni potrà comportare una riduzione del premio o l'esclusione dallo stesso, nonché l'applicazione di eventuali sanzioni in conformità a quanto stabilito nei provvedimenti nazionali e regionali esistenti.



6.3 Pagamenti del premio riconosciuto

Unicamente in fase successiva all'avvio dei controlli in loco si procederà alla autorizzazione dei pagamento, per la successiva liquidazione del premio riconosciuto.

Nel caso in cui l'importo del premio riconosciuto è superiore a € 154.937,07 dovrà essere richiesta l'informativa antimafia alla Prefettura competente.

Per le aziende sottoposte a controllo in loco il pagamento potrà essere effettuato solo successivamente alla chiusura del procedimento e tenuto conto delle risultanze dello stesso.

7. VARIAZIONI SUCCESSIVE

7.1 Subentro, recesso anticipato, decadenza totale

Nel caso di cessione totale o parziale della azienda durante il periodo di esecuzione di un impegno è consentito il subentro da parte di soggetto diverso dal beneficiario, purché lo stesso mantenga gli impegni assunti dal cedente e rispetti i requisiti di ammissibilità e finanziabilità.

In caso di mancato subentro nell'impegno da parte del rilevataro della azienda, il beneficiario dovrà rimborsare il sostegno riconosciuto sino alla data del cambio parziale o totale della titolarità dell'azienda; il rimborso non sarà dovuto qualora il recesso parziale interessi una superficie non superiore al 10% della superficie oggetto d'impegno ammessa nella domanda d'aiuto.

In deroga, qualora la prosecuzione dell'impegno non sia realizzabile, non sarà richiesto il rimborso nel caso di cessione definitiva dell'attività agricole successiva al compimento del secondo anno di impegno. Inoltre nel caso in cui, a seguito di operazioni di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, il beneficiario non sia nelle condizioni di rispettare gli impegni assunti, si procederà ad adeguare gli impegni alla nuova situazione. Qualora non sia possibile procedere all'adeguamento, decadrà l'impegno assunto senza obbligo di rimborso da parte del beneficiario per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

In tutti casi il beneficiario è tenuto a dare comunicazione delle mutate condizioni all'Amministrazione affinché la stessa possa, dopo aver verificato il sussistere delle predette condizioni, adottare i consequenziali provvedimenti.

Nel caso di impossibilità a mantenere gli impegni assunti per cause di forza maggiore previste dalla regolamentazione comunitaria, appresso riportate, non si procederà al rimborso totale o parziale degli aiuti percepiti:

- a) decesso del beneficiario;
- b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
- d) calamità naturale grave che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda;
- e) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- f) epizootia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario.

Nel caso in cui ricorrano casi di forza maggiore o circostanze eccezionali le stesse devono essere notificate per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante all'ufficio provinciale dell'Assessorato Agricoltura e Foreste territorialmente competente entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alla necessaria documentazione atta a supportare quanto richiesto.



8. SISTEMA SANZIONATORIO

In applicazione degli articoli 16, 17 e 18 del Regolamento Comunitario 65/2011 in caso di mancato rispetto degli impegni, cui è subordinata la concessione dell'aiuto, si procederà alla riduzione, alla esclusione o al rifiuto dello stesso, proporzionalmente alla irregolarità commessa, secondo la classificazione dell'inadempienza constatata in conformità a quanto indicato nel Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, modificato con DM n°10346 del 13 maggio 2011 e DM 27417 del 22 dicembre 2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 303 del 30 dicembre 2011. Relativamente alle procedure per la quantificazione delle riduzioni e delle esclusioni, nonché alle modalità di calcolo per l'applicazione delle sanzioni relative alle infrazioni commesse per il mancato rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, si applicano le norme comunitarie e nazionali, le disposizioni contenute nel DDG n. 2763 del 16/12/2008 pubblicato sulla GURS n. 13 del 27/03/2009 e s.m.i., nonché le griglie specifiche da applicare alla misura approvate unitamente alle presenti disposizioni attuative.

F.TO
IL DIRIGENTE GENERALE
(D.ssa Rosaria BARRESI)